

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

————— **Vigente al: 11-9-2018** —————

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
- b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.
3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento

delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. **((3))**

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

Art. 3

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5

Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la

cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'

1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

Deroghe

1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non

consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.

Art. 8

Nulla osta di fattibilita'

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'.

Art. 9

Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite

tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché

all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (2) ((4))

5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, esistenti alla

data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato anteriormente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso".

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo".

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;

d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:

1) comma 1: il secondo periodo;

2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;

3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI
PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi con capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:		rivendite, depositi fino a 10 m3	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi		rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili	Impianti di riempimento,

3	superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	diversi dal GPL fino a 1.000 kg	depositi oltre 1.000 kg
	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	a) compressi per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:		fino a 2 m3	oltre i 2 m3
4	b) disciolti o liquefatti per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3	- Depositi di GPL fino a 5 m3	- Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3	- Depositi di GPL oltre i 5 m3 - Depositi di GPL oltre i 13 m3
5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:		fino a 10 m3	oltre i 10 m3
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	
	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme			

7	fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti	
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilita' fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3		fino a 50 m3	oltre 50 m3
	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con			

11	punto di infiammabilita' superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3.		fino a 100 m3	oltre 100 m3

12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacita' geometrica complessiva superiore a 1 m3	liquidi con punto di infiammabilita' superiore a 65 °C per capacita' geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacita' geometrica complessiva eccezione di quelli indicati nella colonna A)	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacita' geometrica complessiva superiore a 50 m3

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.				

Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilita' superiore a 65 °C				
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi				
Solo liquidi combustibili				
tutti gli altri				

13	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici				

	infiammabili			
	e/o			
	combustibili			
	con oltre 5		fino a 25	
14	addetti.		addetti	oltre 25 addetti

	Depositi e/o			
	rivendite di			
	alcoli con			
	concentrazione			
	superiore al			
	60% in volume			
	di capacita'			
	geometrica			
	superiore a 1		oltre 10 m3 e	
15	m3	fino a 10 m3	fino a 50 m3	oltre 50 m3

	Stabilimenti di			
	estrazione con			
	solventi			
	infiammabili e			
	raffinazione di			
	oli e grassi			
	vegetali ed			
	animali, con			
	quantitativi			
	globali di			
	solventi in			
	ciclo e/o in			
	deposito			
	superiori a 0,5			
16	m3			tutti

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono,			
	impiegano o			
	detengono			
	sostanze			
	esplosivi			
	classificate			
	come tali dal			
	regolamento di			
	esecuzione del			
	testo unico			
	delle leggi di			
	pubblica			
	sicurezza			
	approvato con			
	regio decreto 6			
	maggio 1940, n.			
	635, e			
	successive			
	modificazioni			
	ed			
17	integrazioni.			tutti

	Esercizi di			
	minuta vendita			
	e/o depositi di			
	sostanze			
	esplosivi			

	classificate		
	come tali dal		
	regolamento di		
	esecuzione del		
	testo unico		
	delle leggi di		
	pubblica		
	sicurezza		
	approvato con		
	regio decreto 6		
	maggio 1940, n.		
	635, e		
	successive		Esercizi di
	modificazioni		minuta vendita
	ed		di sostanze
	integrazioni.		esplosivi
	Esercizi di		classificate
	vendita di		come tali dal
	artifici		regolamento di
	pirotecnici		esecuzione del
	declassificati		testo unico
	in "libera		delle leggi di
	vendita" con		pubblica
	quantitativi		sicurezza
	complessivi in	Esercizi di	approvato con
	vendita e/o	vendita di	regio decreto 6
	deposito	artifici	maggio 1940, n.
	superiori a 500	pirotecnici	635, e
	kg, comprensivi	declassificati	successive
	degli	in "libera	modificazioni ed
18	imballaggi.	vendita"	integrazioni."

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono,		
	impiegano o		
	detengono		
	sostanze		
	instabili che		
	possono dar		
	luogo da sole a		
	reazioni		
	pericolose in		
	presenza o non		
	di		
	catalizzatori		
	ivi compresi i		
	perossidi		
19	organici		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono,		
	impiegano o		
	detengono		
	nitriti di		
	ammonio, di		
	metalli		
	alcalini e		
	alcolino-		
	terrosi,		
	nitrito di		
	piombo e		
	perossidi		

20	inorganici			tutti
	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas			
21	infiammabili.			tutti
	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di			
22	idrogeno			tutti
	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro			
23	di fosforo			tutti
	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialita' superiore a			
24	10.000 kg			tutti
	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori			
25	a 500 kg			tutti
	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di			

26	magnesio			tutti

	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialita' giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
27	a 50.000 kg			

	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori			
28	a 50.000 kg			tutti

	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			tutti
29				

	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			tutti
30				

	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			tutti
31				

	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			tutti
32				

	Stabilimenti ed			

	impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a			
33	50.000 kg			tutti

	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori			
34	a 5.000 kg.	fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg	

	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinemato- grafiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a			
35	5.000 kg	depositi fino a 20.000 kg		tutti

	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di			
--	--	--	--	--

	paglia, di		
	fieno, di		
	canne, di		
	fascine, di		
	carbone		
	vegetale e		
	minerale, di		
	carbonella, di		
	sughero e di		
	altri prodotti		
	affini con		
	quantitativi in		
	massa superiori		
	a 50.000 kg con		
	esclusione dei		
	depositi		
	all'aperto con		
	distanze di		
	sicurezza		
	esterne		
	superiori a 100	fino a 500.000	
36	m	kg	oltre 500.000 kg

	Stabilimenti e		
	laboratori per		
	la lavorazione		
	del legno con		
	materiale in		
	lavorazione e/o		
	in deposito		
	superiore a		
37	5.000 kg	fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono,		
	lavorano e/o		
	detengono fibre		
	tessili e		
	tessuti		
	naturali e		
	artificiali,		
	tele cerate,		
	linoleum e		
	altri prodotti		
	affini, con		
	quantitativi in		
	massa superiori		
38	a 5.000 kg	fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg

	Stabilimenti		
	per la		
	produzione di		
	arredi, di		
	abbigliamento,		
	della		
	lavorazione		
	della pelle e		
	calzaturifici,		
	con oltre 25		
39	addetti.		tutti

	Stabilimenti ed		
	impianti per la		

40	preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	fino a 25 persone presenti	oltre 25 e fino a 100 persone presenti	oltre 100 persone presenti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2		fino a 2.000 m2	oltre 2.000 m2
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
	Stabilimenti, impianti, depositi ove si			

	producono,			
	lavorano e/o			
	detengono			
	materie			
	plastiche, con			Stabilimenti ed
	quantitativi in			impianti;
	massa superiori		depositi fino a	depositi oltre
44	a 5.000 kg		50.000 kg	50.000 kg

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono e			
	lavorano resine			
	sintetiche e			
	naturali,			
	fitofarmaci,			
	coloranti			
	organici e			
	intermedi e			
	prodotti			
	farmaceutici			
	con l'impiego			
	di solventi ed			
	altri prodotti			
45	infiammabili		fino a 25	oltre 25 addetti
			addetti	

	Depositi di			
	fitofarmaci e/o			
	di concimi			
	chimici a base			
	di nitrati e/o			
	fosfati con			
	quantitativi in			
	massa superiori			
46	a 50.000 kg		fino a 100.000	oltre 100.000 kg
			kg	

	Stabilimenti ed			
	impianti per la			
	fabbricazione			
	di cavi e			
	conduttori			
	elettrici			
	isolati, con			
	quantitativi in			
	massa in			
	lavorazione e/o			
	in deposito			
	superiori a			
	10.000 kg;			
	depositi e/o			
	rivendite di			
	cavi elettrici			
	isolati con			
	quantitativi in			
	massa superiori			
47	a 10.000 kg.		fino a 100.000	oltre 100.000 kg
			kg	

	Centrali			
	termoelet-			
	triche,			
	macchine			
	elettriche			

48	fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche.
----	---	--	------------------------	------------------------------

49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
----	---	---------------	---------------------------------	--------------

50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
----	--	--	----------------------	------------------

51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attivita' comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
----	--	--	---	---

	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a			
--	---	--	--	--

	motore,			
	materiale			
	rotabile			
	ferroviario e			
	tramviario,			
	carrozzerie e			
	rimorchi per			
	autoveicoli;			
	cantieri navali			
	con oltre 5		fino a 25	
52	addetti		addetti	oltre 25 addetti

	Officine per la			
	riparazione di:			
	- veicoli a			a) officine per
	motore,			veicoli a
	rimorchi per	a) officine per	motore, rimorchi	
	autoveicoli e	veicoli a	per autoveicoli	
	carrozzerie, di	motore, rimorchi	e carrozzerie,	
	superficie	per autoveicoli	di superficie	
	coperta	e carrozzerie,	superiore a	
	superiore a 300	di superficie	1.000 m2	
	m2;	fino a 1.000 m2		
	- materiale		b) officine per	
	rotabile	b) officine per	materiale	
	ferroviario,	materiale	rotabile	
	tramviario e di	rotabile	ferroviario,	
	aeromobili, di	ferroviario,	tramviario e di	
	superficie	tramviario e di	aeromobili, di	
	coperta	aeromobili, di	superficie	
	superiore a	superficie fino	superiore a	
53	1.000 m2;	a 2.000 m2	2.000 m2	

	Officine			
	meccaniche per			
	lavorazioni a			
	freddo con			
	oltre 25		fino a 50	
54	addetti.		addetti	oltre 50 addetti

	Attivita' di			
	demolizioni di			
	veicoli e			
	simili con			
	relativi			
	depositi, di			
	superficie			
	superiore a			
55	3.000 m2		fino a 5.000 m2	oltre 5.000 m2

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono			
	laterizi,			
	maioliche,			
	porcellane e			
	simili con			
	oltre 25		fino a 50	
56	addetti		addetti	oltre 50 addetti

57	Cementifici con oltre 25 addetti			tutti
58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).		Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62	
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)			tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attivit� assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			tutti

61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]			tutti
----	---	--	--	-------

62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attivita' che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiananti; - attivita' di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.			tutti
----	---	--	--	-------

	Stabilimenti per la			
--	---------------------	--	--	--

	produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.			
63			fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg

	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti			
64			fino a 50 addetti	oltre 50 addetti

	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.			
65			fino a 200 persone	oltre 200 persone

	Alberghi, pensioni,			
--	------------------------	--	--	--

motel, villaggi			
albergo,			
residenze			
turistico -			
alberghiere,			
studentati,			
villaggi			
turistici,			
alloggi			
agrituristici,			
ostelli per la			
gioventu',			
rifugi alpini,			
bed &			
breakfast,			
dormitori, case			
per ferie, con			
oltre 25			
posti-letto;			
Strutture			
turistico-			
ricettive			
nell'aria		oltre 50 posti	
aperta		letto fino a 100	
(campeggi,		postì letto;	
villaggi-		Strutture	
turistici,		turistico-	
ecc.) con		ricettive	
capacita'		nell'aria aperta	
ricettiva		(campeggi,	
superiore a 400	fino a 50 posti	villaggi-	oltre 100 posti
66 persone.	letto	turistici, ecc.)	letto

Scuole di ogni			
ordine, grado e			
tipo, collegi,			
accademie con			
oltre 100			
persone			
presenti; Asili			
nido con oltre		oltre 150 e fino	
30 persone	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
67 presenti.	persone	asili nido	persone

Strutture			
sanitarie che			
erogano			
prestazioni in			
regime di			
ricovero			
ospedaliero e/o			
residenziale a			
ciclo			
continuativo			
e/o diurno,			
case di riposo			
per anziani con			
oltre 25 posti			
letto;			
Strutture			
sanitarie che			
erogano			
prestazioni di			
assistenza			

68	specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2	Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2	oltre 100 posti letto
----	---	---	--	--------------------------

69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	oltre 600 e fino a 1.500 m2	oltre 1.500 m2	
----	---	--------------------------------	----------------	--

70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessi- vamente a 5.000 kg	fino a 3.000 m2	oltre 3.000 m2	
----	--	-----------------	----------------	--

71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
----	--	-----------------------	-----------------------------------	----------------------

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti				
---	--	--	--	--

	al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonche' qualsiasi altra attivita' contenuta nel presente			
72	Allegato.			tutti

	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuita' strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unita', ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipenden- temente dal numero di attivita' costituenti e dalla relativa diversa			
73	titolarita'.		fino a 500 unita' ovvero fino a 6.000 m2	oltre 500 unita' ovvero oltre 6.000 m2

	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialita' superiore a 116			
74	kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW

	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300			

Allegato II

(di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE
INCENDI

N.	Attivita' del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio e' correlata	ATTIVITA' ----- di cui al presente regolamento	NOTE
	1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantita' globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h		
	9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.	
1	10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.		
	11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas		
		Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	
2	12 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nmc/h		

3	- Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: - per capacita' complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacita' complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:
---	--	---

4	- Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacita' complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacita' complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: - per capacita' complessiva da 0,3 a 2 mc - per capacita' complessiva superiore a 2 mc	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: b) disciolti o liquefatti per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3
---	--	---

5	- Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacita' complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacita' complessiva superiore a 2 mc	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:
---	--	--

6	- Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
---	--	--

	Centrali di	
	produzione di	
	idrocarburi liquidi e	
	gassosi e di	
	stoccaggio	
	sotterraneo di gas	
	naturale, piattaforme	
	fisse e strutture	
	fisse assimilabili,	
96 - Piattaforme	di perforazione e/o	
fisse e strutture	produzione di	
fisse assimilabili di	idrocarburi di cui al	
perforazione e/o	decreto del	
produzione di	Presidente della	
idrocarburi di cui al	Repubblica 24 maggio	
decreto del	1979, n. 886 ed al	
Presidente della	decreto legislativo	
Repubblica 24 maggio	25 novembre 1996, n.	
7 1979, n. 886	624	

	Oleodotti con	
97 - Oleodotti con	diametro superiore a	
8 100 mm.	100 mm	

	Officine e laboratori	
8 - Officine e	con saldatura e	
laboratori con	taglio dei metalli	
saldatura e taglio	utilizzanti gas	
dei metalli	infiammabili e/o	
utilizzanti gas	comburenti, con oltre	
combustibili e/o	5 addetti alla	
comburenti, con oltre	mansione specifica di	
9 5 addetti	saldatura o taglio.	

12 - Stabilimenti ed		
impianti ove si		
producono e/o		
impiegano liquidi		
infiammabili (punto		
di infiammabilita'		
fino a 65 °C) con		
quantitativi globali		
in ciclo e/o in		
deposito superiori a		
0,5 mc	Stabilimenti ed	
13 - Stabilimenti	impianti ove si	
ed impianti ove si	producono e/o	
producono e/o	impiegano, liquidi	
impiegano liquidi	infiammabili e/o	
combustibili con	combustibili con	
punto di	punto di	
infiammabilita' da 65	infiammabilita' fino	
°C a 125 °C, per	a 125 °C, con	
quantitativi globali	quantitativi globali	
in ciclo o in	in ciclo e/o in	
deposito superiori a	deposito superiori a	
10 0,5 mc	1 m3	

	Stabilimenti ed	
	impianti per la	
	preparazione di oli	
	lubrificanti, oli	
	diatermici e simili,	

		con punto di	
		infiammabilita'	
14 - Stabilimenti ed		superiore a 125 °C,	
impianti per la		con quantitativi	
preparazione di olii		globali in ciclo e/o	
lubrificanti olii		in deposito superiori	
11 diatermici e simili		a 5 m3.	

15 - Depositi di			
liquidi infiammabili			
e/o combustibili per			
uso industriale,			
agricolo, artigianale			
e privato:			
- per capacita'			
geometrica			
complessiva da 0,5 a			
25 mc.			

- per capacita'			
geometrica			
complessiva superiore			
a 25 mc			

16 - Depositi			
e/o rivendite di			
liquidi infiammabili			
e/o combustibili per			
uso commerciale:			
- per capacita'			
geometrica			
complessiva da 0,2 a			
10 mc			

- per capacita'		Depositi e/o	
geometrica		rivendite di liquidi	
complessiva superiore		infiammabili e/o	
a 10 mc		combustibili e/o oli	
		lubrificanti,	

17 - Depositi		diatermici, di	
e/o rivendite di oli		qualsiasi	
lubrificanti, di oli		derivazione, di	
diatermici e simili		capacita' geometrica	
per capacita'		complessiva superiore	

12 superiore ad 1 mc		a 1 m3	
----------------------	--	--------	--

		Impianti fissi di	
		distribuzione	
		carburanti per	
		l'autotrazione, la	
		nautica e	
		l'aeronautica;	

17 - Impianti di		contenitori	
distribuzione di gas		- distributori	
combustibili per		rimovibili di	
autotrazione		carburanti liquidi.	

18 - Impianti fissi		a) Impianti di	
di distribuzione di		distribuzione	
benzina, gasolio e		carburanti liquidi	
miscele per		b) Impianti fissi di	
autotrazione ad uso		distribuzione	
pubblico e privato		carburanti gassosi e	
con o senza stazione		di tipo misto	

13 di servizio		(liquidi e gassosi)	
----------------	--	---------------------	--

21 - Officine o		Officine o laboratori	
laboratori per la		per la verniciatura	
verniciatura con		con vernici	

	vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
--	---	--

	22 - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacita' da 0,2 a 10 mc - con capacita' superiore a 10 mc.	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacita' geometrica superiore a 1 m3
--	--	---

	23 - Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3
--	---	--

	24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' perossidi organici	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
--	--	--

		Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
	25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti	Esercizi di vendita di artificieri pirotecnici declassificati in "libera vendita" con

ministeriali 18	quantitativi
ottobre 1973 e 18	complessivi in
settembre 1975, e	vendita e/o deposito
successive	superiori a 500 kg,
modificazioni ed	comprensivi degli
18 integrazioni	imballaggi.

	Stabilimenti ed
	impianti ove si
26 - Stabilimenti ed	producono, impiegano
impianti ove si	o detengono sostanze
producono, impiegano	instabili che possono
o detengono sostanze	dar luogo da sole a
instabili che possono	reazioni pericolose
dar luogo da sole a	in presenza o non di
reazioni pericolose	catalizzatori ivi
in presenza o non di	compresi i perossidi
19 catalizzatori	organici

27 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
producono, impiegano	producono, impiegano
o detengono nitrati	o detengono nitrati
di ammonio, di	di ammonio, di
metalli alcalini e	metalli alcalini e
alcalinoterrosi,	alcolinoterrosi,
nitrate di piombo e	nitrate di piombo e
20 perossidi inorganici	perossidi inorganici

28 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
producono, impiegano	producono, impiegano
o detengono sostanze	o detengono sostanze
soggette	soggette
all'accensione	all'accensione
spontanea e/o	spontanea e/o
sostanze che a	sostanze che a
contatto con l'acqua	contatto con l'acqua
sviluppano gas	sviluppano gas
21 infiammabili	infiammabili.

29 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
produce acqua	produce acqua
ossigenata con	ossigenata con
concentrazione	concentrazione
superiore al 60% di	superiore al 60% di
22 perossido di idrogeno	perossido di idrogeno

31 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
produce, impiega e/o	produce, impiega e/o
detiene fosforo e/o	detiene fosforo e/o
sesquisolfuro di	sesquisolfuro di
23 fosforo	fosforo

32 - Stabilimenti ed	
impianti per la	Stabilimenti ed
macinazione e la	impianti per la
raffinazione dello	macinazione e la
zolfo	raffinazione dello
33 - Depositi	zolfo;
di zolfo con	depositi di zolfo
potenzialita'	con potenzialita'

24|superiore a 100 q.li |superiore a 10.000 kg|

|
|Fabbriche di
|fiammiferi;
|depositi
|30 - Fabbriche e
|depositi di
25|fiammiferi |di fiammiferi con
|quantitativi in massa|
|superiori a 500 kg |

34 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
produce, impiega o	produce, impiega o
detiene magnesio,	detiene magnesio,
elektron e altre	elektron e altre
leghe ad alto tenore	leghe ad alto tenore
26|di magnesio |di magnesio |

|
|Mulini per cereali ed
|altre macinazioni con
35 - Mulini per	potenzialita'
cereali ed altre	giornaliera superiore
macinazioni con	a 20.000 kg; depositi
potenzialita'	di cereali e di altre
giornaliera superiore	macinazioni con
a 200 q.li e relativi	quantitativi in massa
27|depositi |superiori a 50.000 kg|

|
|Impianti per
36 - Impianti per	l'essiccazione di
l'essiccazione dei	cereali e di vegetali
cereali e di vegetali	in genere con
in genere con	depositi di prodotto
depositi di capacita'	essiccato con
superiore a 500 q.li	quantitativi in massa
28|di prodotto essiccato|superiori a 50.000 kg|

|37 - Stabilimenti ove|Stabilimenti ove si |
|si producono |producono surrogati |
29|surrogati del caffe' |del caffe' |

|38 - Zuccherifici e |Zuccherifici e |
|raffinerie dello |raffinerie dello |
30|zucchero |zucchero |

|39 - Pastifici con |
|produzione |
|giornaliera superiore|
|a 500q.li |
40 - Riserie con	Pastifici e/o riserie
potenzialita'	con produzione
giornaliera superiore	giornaliera superiore
31|a 100 q.li |a 50.000 kg |

41 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
impianti ove si	impianti ove si
lavora e/o detiene	lavora e/o detiene
foglia di tabacco con	foglia di tabacco con
processi di	processi di
essiccazione con	essiccazione con
oltre 100 addetti con	oltre 100 addetti o
quantitativi globali	con quantitativi
in ciclo e/o in	globali in ciclo e/o
deposito superiori a	in deposito superiori
32|500 q.li |a 50.000 kg |

		Stabilimenti ed	
	42 - Stabilimenti ed	impianti per la	
	impianti per la	produzione della	
	produzione della	carta e dei cartoni e	
	carta e dei cartoni e	di allestimento di	
	di allestimento di	prodotti cartotecnici	
	prodotti cartotecnici	in genere con oltre	
	in genere con oltre	25 addetti o con	
	25 addetti e/o con	materiale in	
	materiale in deposito	lavorazione e/o in	
	o lavorazione	deposito superiore a	
33	superiore a 500 q.li	50.000 kg	

		Depositi di carta,	
		cartoni e prodotti	
	43 - Depositi di	cartotecnici, archivi	
	carta, cartoni e	di materiale	
	prodotti cartotecnici	cartaceo,	
	nonche' depositi per	biblioteche, depositi	
	la cernita della	per la cernita della	
	carta usata, di	carta usata, di	
	stracci, di cascami e	stracci di cascami e	
	di fibre tessili per	di fibre tessili per	
	l'industria della	l'industria della	
	carta con	carta, con	
	quantitativi	quantitativi in massa	
34	superiori a 50 q.li	superiori a 5.000 kg.	

	44 - Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono, impiegano		
	e/o detengono carte		
	fotografiche,		
	calcografiche,		
	eliografiche e		
	cianografiche,	Stabilimenti,	
	pellicole	impianti, depositi	
	cinematografiche,	ove si producono,	
	radiografiche e	impiegano e/o	
	fotografiche di	detengono carte	
	sicurezza con	fotografiche,	
	materiale in deposito	calcografiche,	
	superiore a 100 q.li	eliografiche e	
	45 - Stabilimenti ed	cianografiche,	
	impianti ove si	pellicole	
	producono, impiegano	cinematografiche,	
	e detengono pellicole	radiografiche e	
	cinematografiche e	fotografiche con	
	fotografiche con	materiale in	
	supporto infiammabile	lavorazione e/o in	
	per quantitativi	deposito superiore a	
35	superiori a 5 kg	5.000 kg	

	46 - Depositi di		
	legnami da		
	costruzione e da		
	lavorazione, di legna		
	da ardere, di paglia,		
	di fieno, di canne,		
	di fascine, di		
	carbone vegetale e		
	minerale, di		
	carbonella, di	Depositi di legnami	

sughero ed altri	da costruzione e da	
prodotti affini;	lavorazione, di legna	
esclusi i depositi	da ardere, di paglia,	
all'aperto con	di fieno, di canne,	
distanze di sicurezza	di fascine, di	
esterne non inferiori	carbone vegetale e	
a 100 m misurate	minerale, di	
secondo le	carbonella, di	
disposizioni di cui	sughero e di altri	
al punto 2.1 del	prodotti affini con	
decreto ministeriale	quantitativi in massa	
30 novembre 1983:	superiori a 50.000 kg	
da 500 a 1.000 q.li;	con esclusione dei	
superiori a 1.000	depositi all'aperto	
q.li . (Testo	con distanze di	
modificato con D.M.	sicurezza esterne	
36 30.10.1986)	superiori a 100 m	

47 - Stabilimenti e		
laboratori per la		
lavorazione del legno		
con materiale in		
lavorazione e/o in		
deposito:		
da 50 a		
1.000 q.li	Stabilimenti e	
.	laboratori per la	
.	lavorazione del legno	
superiori a	con materiale in	
1.000 q.li	lavorazione e/o in	
.	deposito superiore a	
37 	5.000 kg	

48 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	Stabilimenti ed	
producono, lavorano e	impianti ove si	
detengono fibre	producono, lavorano	
tessili e tessuti	e/o detengono fibre	
naturali e	tessili e tessuti	
artificiali, tele	naturali e	
cerate, linoleum ed	artificiali, tele	
altri prodotti affini	cerate, linoleum e	
con quantitativi:	altri prodotti	
da 50 a 1.000 q.li.	affini, con	
superiori a 1.000	quantitativi in massa	
38 q.li.	superiori a 5.000 kg	

49 - Industrie		
dell'arredamento,		
dell'abbigliamento e		
della lavorazione		
della pelle;		
calzaturifici:		
da 25		
a 75 addetti	Stabilimenti per la	
.	produzione di arredi,	
.	di abbigliamento,	
oltre 75	della lavorazione	
addetti	della pelle e	
.	calzaturifici, con	
39 	oltre 25 addetti.	

50 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti per la	impianti per la	

	preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg	
--	---	--	--

41	51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	
----	---	--	--

42	53 - Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2	
----	---	---	--

43	54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li 55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con piu' di 50 q.li in lavorazione o in deposito	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg	
----	---	--	--

44	57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	
----	--	--	--

	59 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci,	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci,	
--	---	--	--

	coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti	coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti	
45	infiammabili	infiammabili	

	60 - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialita' globale superiore a 500 q.li	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg	
46			

		Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.	
61 -	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati		
62 -	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li		
47			

		Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3	
63 -	Centrali termoelettriche.		
48			

		Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	
64 -	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW		
49			

	65 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti	
65 -	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.		
50			

		Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attivita'	
66 -	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la		

	produzione di altri metalli	comportanti lavorazioni a caldo	
	67 - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari	di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani	
	comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.	

	68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli		
	69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti		
	70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario,	
	71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti	

		Officine per la riparazione di:	
		- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;	
	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;	

	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.	
--	--	--	--

		Attivita' di nuova istituzione viene equiparata all'attivita' n. 55 del DM 16/02/82 :
	Attivita' di demolizioni di	

		veicoli e simili con	"Depositi di prodotti
		relativi depositi, di	della gomma,
		superficie superiore	pneumatici e simili
55	-----	a 3.000 m2	con oltre 100 q.li"

	73 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	impianti ove si	
	producono laterizi,	producono laterizi,	
	maioliche, porcellane	maioliche, porcellane	
	e simili con oltre	e simili con oltre 25	
56	venticinque addetti	addetti	

		Cementifici con oltre	
57	74 - Cementifici.	25 addetti	

	75 - Istituti,		
	laboratori,		
	stabilimenti e		
	reparti in cui si		
	effettuano, anche		
	saltuariamente,		
	ricerche scientifiche		
	o attivita'		
	industriali per le		
	quali si impiegano		
	isotopi radioattivi,		
	apparecchi contenenti		
	dette sostanze ed		
	apparecchi generatori		
	di radiazioni		
	ionizzanti (art. 13		
	della legge 31		
	dicembre 1962, n.		
	1860 e art. 102 del		
	decreto del		
	Presidente della		
	Repubblica 13		
	febbraio 1964, n.	Pratiche di cui al	
	185)	decreto legislativo	
	76 - Esercizi	17 marzo 1995, n. 230	
	commerciali con	le s.m.i. soggette a	
	detenzione di	provvedimenti	
	sostanze radioattive	autorizzativi (art.	
	(capo IV del decreto	27 del decreto	
	del Presidente della	legislativo 17 marzo	
	Repubblica 13	1995, n. 230 ed art.	
	febbraio 1964, n.	13 legge 31 dicembre	
58	185)	1962, n. 1860).	

		Autorimesse adibite	
		al ricovero di mezzi	
	77 - Autorimesse di	utilizzati per il	
	ditte in possesso di	trasporto di materie	
	autorizzazione	fissili speciali e di	
	permanente al	materie radioattive	
	trasporto di materie	(art. 5 della legge	
	fissili speciali e di	31 dicembre 1962, n.	
	materie radioattive	1860, sostituito	
	(art. 5 della legge	dall'art. 2 del	
	31 dicembre 1962, n.	decreto del	
	1860, sostituito	Presidente della	
	dall'art. 2 del	Repubblica 30	
	decreto del	dicembre 1965, n.	
	Presidente della	1704; art. 21 del	

Repubblica 30	decreto legislativo
dicembre 1965, n.	17 marzo 1995, n.
59 1704)	230)

	Impianti di deposito
	delle materie
	nucleari ed attivita'
	assoggettate agli
	articoli 33 e 52 del
78 - Impianti di	decreto legislativo
deposito delle	17 marzo 1995, n. 230
materie nucleari,	e s.m.i, con
escluso il deposito	esclusione dei
in corso di	depositi in corso di
60 spedizione	spedizione.

79 - Impianti nei	Impianti nei quali
quali siano detenuti	siano detenuti
combustibili nucleari	combustibili nucleari
o prodotti residui	o prodotti o residui
radioattivi (art. 1,	radioattivi [art. 1,
lettera b) della	lettera b) della
legge 31 dicembre	legge 31 dicembre
61 1962, n. 1860)	1962, n. 1860]

	Impianti relativi
	all'impiego pacifico
	dell'energia nucleare
	ed attivita' che
80 - Impianti	comportano pericoli
relativi all'impiego	di radiazioni
pacifico dell'energia	ionizzanti derivanti
nucleare ed attivita'	dal predetto impiego:
che comportano	- impianti nucleari;
pericoli di	- reattori nucleari,
radiazioni ionizzanti	eccettuati quelli che
derivanti dal	facciano parte di un
predetto impiego:	mezzo di trasporto;
· impianti nucleari;	- impianti per la
· reattori nucleari,	preparazione o
eccettuati quelli che	fabbricazione delle
facciano parte di un	materie nucleari;
mezzo di trasporto;	- impianti per la
· impianti per la	separazione degli
preparazione o	isotopi;
fabbricazione	- impianti
· delle	per il trattamento
materie nucleari;	dei combustibili
· impianti per la	nucleari irradianti;
separazione degli	- attivita'
isotopi;	di cui
· impianti	agli articoli 36 e 51
per il trattamento	del decreto
dei combustibili	legislativo 17 marzo
62 · nucleari irradianti	1995, n. 230 e s.m.i.

	Stabilimenti per la
	produzione, depositi
	di sapone, di candele
	e di altri oggetti di
81 - Stabilimenti per	cera e di paraffina,
la produzione di	di acidi grassi, di
sapone, di candele e	glicerina grezza
di altri oggetti di	quando non sia

	cera e di paraffina, prodotta per
	di acidi grassi, di idrolisi, di
	glicerina grezza glicerina raffinata e
	quando non sia distillata ed altri
	prodotta per prodotti affini, con
	idrolisi, di oltre 500 kg di
	glicerina raffinata e prodotto in
	distillata ed altri lavorazione e/o
63	prodotti affini deposito.

	82 - Centrali
	elettroniche per
	l'archiviazione e Centri informatici di
	l'elaborazione di elaborazione e/o
	dati con oltre archiviazione dati
64	venticinque addetti con oltre 25 addetti

		Locali di spettacolo
		e di trattenimento in
		genere, impianti e
		centri sportivi,
		palestre, sia a
		carattere pubblico
		che privato, con
		capienza superiore a
		100 persone, ovvero
		di superficie lorda
		in pianta al chiuso
		superiore a 200 m2 .
		Sono escluse le
		manifestazioni
	83 - Locali di	temporanee, di
	spettacolo e di	qualsiasi genere, che
	trattenimento in	si effettuano in
	genere con capienza	locali o luoghi
65	superiore a 100 posti	aperti al pubblico.

		Alberghi, pensioni,
		motel, villaggi
		albergo, residenze
		turistico -
		alberghiere,
		studentati, villaggi
		turistici, alloggi
		agrituristici,
		ostelli per la
		gioventu', rifugi
		alpini, bed &
		breakfast, dormitori,
		case per ferie, con
		oltre 25 posti-letto;
		Strutture
		turistico-ricettive
		nell'aria aperta
	84 - Alberghi,	(campeggi,
	pensioni, motels,	villaggi-turistici,
	dormitori e simili	ecc.) con capacita'
	con oltre 25	ricettiva superiore a
66	posti-letto	400 persone.

		Scuole di ogni
		ordine, grado e tipo,
	85 - Scuole di ogni	collegi, accademie
	ordine, grado e tipo,	con oltre 100 persone

|collegi, accademie e |presenti; Asili nido |
|simili per oltre 100 |con oltre 30 persone |
67|persone presenti |presenti. |

		Strutture sanitarie
		che erogano
		prestazioni in regime
		di ricovero
		ospedaliero e/o
		residenziale a ciclo
		continuativo e/o
		diurno, case di
		riposo per anziani
		con oltre 25 posti
		letto; Strutture
		sanitarie che erogano
		prestazioni di
		assistenza
		specialistica in
		regime ambulatoriale,
		ivi comprese quelle
		riabilitative, di
		diagnostica
		strumentale e di
86 - Ospedali, case	laboratorio, di	
di cura e simili con	superficie	
oltre 25 posti-	complessiva superiore	
68|letto. |a 500 m2 |

		Locali adibiti ad
		esposizione e/o
		vendita all'ingrosso
		o al dettaglio, fiere
		e quartieri
		fieristici, con
		superficie lorda
		superiore a 400 m2
		comprensiva dei
87 - Locali adibiti	servizi e depositi.	
ad esposizione e/o	Sono escluse le	
vendita all'ingrosso	manifestazioni	
o al dettaglio con	temporanee, di	
superficie lorda	qualsiasi genere, che	
superiore a 400 mq	si effettuano in	
comprensiva dei	locali o luoghi	
69|servizi e depositi |aperti al pubblico. |

		Locali adibiti a
		depositi di
		superficie lorda
		superiore a 1000 m2
		con quantitativi di
88 - Locali adibiti a	merci e materiali	
depositi di merci e	combustibili	
materiali vari con	superiori	
superficie lorda	complessivamente a	
70|superiore a 1.000 mq |5.000 kg |

89 - Aziende ed	
uffici nei quali	Aziende ed uffici con
siano occupati oltre	oltre 300 persone
71|500 addetti |presenti |

| | |Edifici sottoposti a |

90 - Edifici	tutela ai sensi del	
pregevoli per arte o	d.lgs. 22 gennaio	
storia e quelli	2004, n. 42, aperti	
destinati a contenere	al pubblico,	
biblioteche, archivi,	destinati a contenere	
musei, gallerie,	biblioteche ed	
collezioni o comunque	archivi, musei,	
oggetti di interesse	gallerie, esposizioni	
culturale sottoposti	e mostre, nonche'	
alla vigilanza dello	qualsiasi altra	
Stato di cui al regio	attivita' contenuta	
decreto 7 novembre	nel presente	
72 1942, n. 1664	Allegato.	

	Edifici e/o complessi	
	edilizi a uso	
	terziario e/o	
	industriale	
	caratterizzati da	
	promiscuita'	
	strutturale e/o dei	
	sistemi delle vie di	
	esodo e/o	
	impiantistica con	
	presenza di persone	
	superiore a 300	
	unita', ovvero di	Attivita' di nuova
	superficie	istituzione viene
	complessiva superiore	equiparata
	a 5.000 m2,	all'attivita' n. 89
	indipendentemente dal	del DM 16/02/82 :
	numero di attivita'	"Aziende ed uffici
	costituenti e dalla	nei quali siano
	relativa diversa	occupati oltre 500
73 -----	titolarita'.	addetti"

91 - Impianti per la		
produzione del calore	Impianti per la	
alimentati a	produzione di calore	
combustibile solido,	alimentati a	
liquido o gassoso con	combustibile solido,	
potenzialita'	liquido o gassoso con	
superiore a 100.000	potenzialita'	
74 Kcal/h	superiore a 116 kW	

	Autorimesse pubbliche	
	e private, parcheggi	
	pluriplano e	
	meccanizzati di	
	superficie	
	complessiva coperta	
	superiore a 300 m2;	
	locali adibiti al	
	ricovero di natanti	
92 - Autorimesse	ed aeromobili di	
private con piu' di 9	superficie superiore	
autoveicoli,	a 500 m2; depositi di	
autorimesse	mezzi rotabili	
pubbliche, ricovero	(treni, tram ecc.) di	
natanti, ricovero	superficie coperta	
75 aeromobili	superiore a 1.000 m2.	

93 - Tipografie,	Tipografie,	
litografie, stampa in	litografie, stampa in	

76	offset ed attivita' similari con oltre cinque addetti	offset ed attivita' similari con oltre cinque addetti.	
77	94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	 Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	
78	 -----	 Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.	Attivita' di nuova istituzione viene equiparata all'attivita' n. 87 del DM 16/02/82 : "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e deposti"
79	 -----	 Interporti con superficie superiore a 20.000 m2	Attivita' di nuova istituzione viene equiparata all'attivita' n. 55 del DM 16/02/82 : "Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li"
80	 -----	 Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	Attivita' di nuova istituzione viene equiparata all'attivita' n. 87 del DM 16/02/82 : "Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi"